

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2022 R.G. proposto da:

DEBITORE,

- ricorrente -

contro

CREDITRICE Srl, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Calabretta (C. F. CLBPLA64E05A028U), con domiciliazione digitale ex lege

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. xxx/2022 depositata il 4/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Svolgimento del processo

1. - La società **CREDITRICE Srl** ha notificato precetto a **DEBITORE**, per un ammontare di 41.177,49 euro e per il pagamento di forniture di carburante: il precetto è stato basato su diciotto cambiali potestate.

Il **DEBITORE** ha proposto opposizione negando di avere mai sottoscritto quelle cambiali, ragione per la quale ha altresì spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da illegittima levata del protesto.

2. - Il Tribunale di Catania ha disposto consulenza grafologica, la quale ha appurato che le firme erano apocrife.

Era tuttavia emerso, secondo il giudice di primo grado, che il ricorrente si era comunque rifornito di carburante, circostanza che ha indotto, sì, ad annullare l'atto di precetto, basato sulle cambiali apocrife, ma altresì a condannare comunque il ricorrente al pagamento della minore somma di 35.031,31 euro.

3. - **DEBITORE** ha proposto appello, lamentando, da un lato, omessa pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (da illegittimo protesto) e, dall'altro lato, ha contestato di avere mai ammesso l'acquisto di carburante, di cui non vi era invece prova alcuna.

4. - La Corte di Appello di Catania ha rigettato l'impugnazione.

5. - Ricorre per cassazione **DEBITORE** con quattro motivi di ricorso ed un'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata. Al ricorso ha fatto seguito il controricorso di **CREDITRICE Srl** che ha pure depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il **PRIMO MOTIVO** di ricorso prospetta violazione degli articoli 1216, 2043, 2059 c.c.

La questione attiene al danno da illegittimo protesto.

Il giudice di primo grado non aveva provveduto. L'omissione era stata oggetto di un motivo di impugnazione e la Corte di Appello, rilevato che effettivamente non si era deciso in primo grado su quella domanda ("pur potendosi condividere il rilievo in merito all'omissione", p. 4), ha posto rimedio pronunciandosi e rigettandola: ha ritenuto che non fosse stata offerta alcuna prova del danno derivante dalla illegittima levata dei protesti.

Il ricorrente contesta questa ratio, osservando come il danno fosse nella stessa lesione dell'interesse: da un lato, nella lesione dell'immagine professionale o sociale, che, "costituisce danno reale" (p. 4 - 5 -), per altro verso, nella stessa falsificazione delle cambiali. Infine, il ricorrente invoca le conseguenze che quella falsificazione ha prodotto nei rapporti con le banche, le quali da quel momento hanno evitato di concedere credito al ricorrente.

Il motivo è infondato.

Esso postula la risarcibilità di un danno *in re ipsa*, che altro non è se un danno consistente nella mera lesione di un interesse protetto, a prescindere dalle conseguenze dannose risarcibili, ossia anche se queste ultime non siano allegare e provate.

La Corte di merito ha correttamente escluso che il fatto di avere subito un protesto illegittimo possa di per sé costituire titolo di risarcimento, in assenza di allegazioni o prove sulla esistenza di conseguenze dannose, che potevano consistere in limitazioni nell'accesso al credito o nell'immagine commerciale compromessa, e via dicendo.

In fattispecie analoga, ossia di illegittima segnalazione alla centrale rischi, questa Corte ha ribadito, infatti, che occorre pur sempre dimostrare che ne sono seguite conseguenze dannose (all'immagine, alla reputazione o ad altro) e che non basta quindi la mera illegittima levata del protesto (Cass. 6589/2023; Cass. 31537/2018).

L'accertamento circa la prova di tali conseguenze dannose e accertamento in fatto rimesso al giudice di merito. Del resto, anche a volerlo ritenere qui sindacabile, il motivo non offre ragioni di censura, poiché non si dice quali queste prove fossero, in cosa siano consistite, ossia quali conseguenze dannose si siano prodotte ed in che termini debbano ritenersi provate.

2. - Il **SECONDO MOTIVO** prospetta violazione degli articoli 1218, 2697, c.c. e 115 e 183 c.p.c.

La Corte di merito, oltre che rigettare la richiesta di danni del ricorrente, lo ha ritenuto obbligato verso la società opposta a pagare il prezzo del carburante acquistato.

Ha ritenuto provato il contratto sulla base delle stesse difese del ricorrente, che, in un primo momento, ha detto di aver pagato con assegni (non con cambiali), poi, in un secondo momento di aver pagato in contanti.

Con questo motivo il ricorrente contesta di avere ammesso i fatti e sostiene dunque che, nel ritenerli non contestati, la Corte di merito ha travisato le sue dichiarazioni e difese. Egli aggiunge di avere articolato prove testimoniali per dimostrarlo: prove ingiustificatamente non ammesse.

In tal modo la Corte di merito avrebbe invertito l'onere della prova, addossandolo a lui, quando invece doveva essere chi agiva a dimostrare il rapporto contrattuale.

Inoltre, la stessa Corte di merito non ha risposto alla richiesta del ricorrente di ammettere le prove, revocando l'ordinanza istruttoria di primo grado che aveva revocato l'ammissione delle stesse.

3. - Con il **TERZO MOTIVO** si assume difetto di sufficiente motivazione proprio su questo punto: si dice che la Corte territoriale ha accertato una obbligazione di pagamento per una fornitura di carburante, senza indicare in base a quali elementi lo abbia fatto, senza indicare di che fornitura si è trattato, senza indicare come è arrivata a quantificare l'ammontare.

Questi due motivi sono relativi ad una comune questione e possono scrutinarsi insieme.

Essi sono infondati.

L'accertamento circa la condotta di non contestazione dei fatti è, in quanto giudizio di tipo probatorio, rimesso al giudice di merito ed alla sua discrezionalità ed è censurabile solo se non adeguatamente motivata.

Qui la motivazione non manca. I giudici di merito danno conto di una difesa, che, seppure diversa tra una prima ed una seconda presa di posizione, ammette la fornitura di carburante.

Lo stesso ricorrente, a pagina 7, afferma di avere sempre "contestualmente provveduto al pagamento in contanti o con assegni delle singole forniture come consuetudine", e dunque ammette di avere ricevuto la fornitura.

Con la conseguenza che la Corte di merito non ha invertito l'onere della prova, che è rimasto a carico del creditore, ma piuttosto lo ha ritenuto assolto anche per via della condotta del convenuto.

In questa valutazione delle prove, che, si ripete, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c'è l'implicito rigetto della richiesta di assumerne altre e dunque di ammettere quelle testimoniali, rigettate in primo grado.

La non contestazione del rapporto, secondo l'accertamento del giudice di merito, e non contestazione di tutto e dunque dello stesso ammontare preteso dalla società creditrice.

4. - Il quarto motivo prospetta violazione dell'articolo 91 c.p.c.

Si duole il ricorrente che, pur avendo la Corte di merito rilevato la falsificazione delle cambiali, ha condannato lui e non la società al pagamento delle spese.

Il motivo è infondato.

Il regime delle spese è basato sulla soccombenza rispetto alla domanda, non già rispetto ai suoi presupposti: pur avendo la Corte territoriale ritenuto la domanda non supportata dalle cambiali, l'ha ritenuta comunque supportata da altre prove, e dunque l'ha accolta.

Mentre ha rigettato quella del ricorrente.

Il che ha comportato totale soccombenza di costui.

5. Infine, il ricorrente chiede la sospensione della esecutività della sentenza, richiesta non accoglibile non solo e non tanto perché essa presuppone, in astratto, la fondatezza del ricorso, ma altresì in ragione del fatto che l'art. 373 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della sentenza di appello, salvo che tale effetto sia disposto dal giudice che la sentenza ha emesso.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che non vanno riconosciuti esborsi, in quanto non richiesti nella nota spese depositata dal controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3.500,00 euro.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.

Conclusioni

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2025.